



N. 12.

Legge che apporta modifiche alla Legge sulle Tasse di Bollo.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata delli 4 Agosto 1927:

Art. 1.

Alla legge 14 Marzo 1918 N.11 sulle tasse di bollo sono portate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

"Art.17 - La carta bollata ed i segnatasse, emessi dal Governo, pagheranno i seguenti diritti di bollo ed avranno il nome e le denominazioni come appresso:

a) Carta per la tasse fisse

- B. 1927 N.5 PAG.14 -

b) Segnatasse

- B. 1927 N.5 PAG.14 -

c) Carta bollata per cambiali ed altri effetti di commercio

- B. 1927 N.5 PAG.14 -

Per gli effetti o cambiali superiori a L.5000 la tassa, valutata in ragione di lire due per ogni mille lire, sarà pagata a norma dell'art.20 della legge sulle tasse di bollo.

d) Carta bollata stampata

- B. 1927 N.5 PAG.14 -

Art. 3.

L'art.18 è sostituito dal seguente:

"Art.18 - Le denunce di eredità saranno soggette alle seguenti tasse di bollo, le quali verranno liquidate sullo ammontare complessivo dell'attivo lordo ereditario come appresso:

per un valore non superiore a L. 1000 L. 2

" " " oltre L. 1000 fino a " 5000 " 5

" " " " 5000 " " " 10000 " 10

" " " " 10000 " " " 20000 " 20

" " " " 20000 " " " 50000 " 30

" " " " 50000 " 50

Saranno soggette a dette tasse anche le eredità esenti da tassa di successione perchè completamente passive".

Art. 4.

L'applicazione della tassa di cui all'art.23 viene sospesa, fino a nuova disposizione, per quanto si riferisce agli assegni.

Art. 5.

L'art. 25 è così modificato:

Tassa fissa di cui alla lettera A: abolita

Tassa fissa di cui alle lettere B e C: stabilita in lire una

Tassa fissa di cui alla lettera D: stabilita in lire due

Tassa fissa di cui alla lettera E: stabilita in lire tre.

Art. 6.

Alla fine dello art.25 è fatta la seguente aggiunta:

F) Si scriveranno sulla carta da lire cinque: tutti gli atti e copie relativi a giudizi del Giudice di appello, del Giudice di terza istanza e del Giudice straordinario nonchè tutti gli atti relativi al Consiglio dei XII.

Art. 7.

Le lettere A e B dell'art.26 sono sostituite dai seguenti capoversi:

A) Le semplici ricevute per somme superiori a lire dieci, quando non portino discarico di somme dovute in forza di contratto scritto, fatta eccezione per gli interessi sui mutui e pei canoni di affitto, sono soggette alle seguenti tasse:

per somme da L. 10 a L. 100 L.0,10

per somme oltre L. 100 fino a L. 1000 L.0,25

" " " " 1000 " " " 5000 L.0,50

" " " " 5000 " " " 10000 L.1

" " " " 10000 " " " 20000 L.2

" " " " 20000 " " " 30000 L.3

" " " " oltre le L.30 mila L.5

Per le quietanze dei pagamenti che si fanno dallo Stato le tasse saranno a carico esclusivo del creditore.

B) Gli stampati o manoscritti che si affiggono al pubblico - esclusi quelli affissi dal Governo e quelli elettorali - saranno soggetti alla tassa di centesimi dieci.

Art. 8.

Gli atti indicati alle lettere C. D. E. F. dello art.26 sono soggetti alla tassa di lire una.

Alla lettera E di detto articolo viene fatta la seguente aggiunta "L'Ufficio di Stato Civile è autorizzato ad annullare col timbro di ufficio i segnatasse applicati sui certificati, estratti, copie di atti di sua competenza".

Art. 9.

Il capoverso G dell'art.26 è così modificato:

"g) Saranno soggetti alla tassa di lire cinque le sentenze originali relative ai giudizi del Giudice di appello, del Giudice di terza istanza e del Giudice straordinario.

Dette sentenze, prima che se ne possa rilasciare copia, saranno presentate al Conservatore il quale annullerà i segnatasse applicati a ciascun foglio".

Art. 10.

La tassa indicata nell'ultima parte dell'art.27 è modificata come segue:

fino a decimetri quadrati 14 L.1

da oltre " " 14 fino a 20 " 2

" " " " 20 " " 30 " 3

" " " 30 " " " 5

Art. 11.

All'art.28 è fatta la seguente aggiunta:

"20 - gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza del Giudice Conciliatore per controversie di valore non superiore alle L.50".

Art. 12.

Le presenti modifiche entreranno in vigore col 1°. Ottobre 1927.

E' data facoltà alla Reggenza di pubblicare, coordinandola con tutte le modifiche fino ad oggi approvate, l'intera legge sul bollo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 Agosto 1927.

I CAPITANI REGGENTI

Gino Gozi - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi

- tabelle pag. 14 B.U. n. 5/1927 -